Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Anno 72° **ROMA - Lunedì, 6 luglio 1931 - ANNO IX** **Numero 153**

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO.

Nuovi prezzi dal 1° gennaio 1931

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I).	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. **45** — Estero L. **100**.

Gli abbonamenti decorrono dal primo del mese in cui ne viene fatta richiesta. L'Amministrazione può concedere una decorrenza anteriore tenuto conto delle scorte esistenti.

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere chiesta almeno 20 giorni prima della scadenza di quelli in corso.

In caso di reclamo o di altra comunicazione deve sempre essere indicato il numero dell'abbonamento. I fascicoli non reclamati entro il mese successivo a quello della loro pubblicazione saranno spediti solo dietro pagamento del corrispondente importo.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Gli abbonamenti in Roma si fanno presso l'Ufficio Cassa della Libreria dello Stato, palazzo del Ministero delle Finanze ingresso da Via XX Settembre, ovvero presso le locali Librerie Concessionarie. Gli abbonamenti per altri paesi del Regno debbono essere chiesti col sistema del versamento dell'importo nel conto corrente postale 1/2640, intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato, scrivendo nel retro del relativo certificato di allibramento la richiesta dettagliata. L'amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla mancata indicazione, nei certificati di allibramento, dello scopo del versamento della somma.

Gli abbonamenti richiesti dall'estero vanno fatti a mezzo di vaglia internazionali con indicazione dello scopo dell'invio sul tagliando dei vaglia stessi.

Le richieste di abbonamenti alla « Gazzetta Ufficiale » vanno fatte a parte; non unitamente, cioè, a richieste per abbonamenti ad altri periodici.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella " Gazzetta Ufficiale „ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

La " Gazzetta Ufficiale „ e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la LIBRERIA DELLO STATO NEL MINISTERO DELLE FINANZE e presso le seguenti LIBRERIE DEPOSITARIE:

CONCESSIONARI ORDINARI.

Alessandria: Boffi Angelo, via Umberto I.
Ancona: Fogola Giuseppe, Corso V. Eman. n. 30.
Aosta: G. Brivio di Maurizio Brivio.
Arezzo: Pellegrini A., via Cavour n. 15.
Asmara: A. A. F. Cicero.
Bari: Giuseppe Pansini & F., Corso Vitt. Emanuele nn. 100-102.
Belluno: Benetta Silvio.
Benevento: Tomaselli E., Corso Garibaldi n. 219.
Bengasi: Russo Francesco.
Bergamo: Libreria Intern. P. D. Morandini.
Bologna: Cappelli L., via Farini n. 6.
Brescia: Castoldi E., Largo Zanardelli.
Bolzano: Rinfreschi Lorenzo.
Caltanissetta: P. Milia Russo.
Campobasso: Colanieri Giov., « Casa del Libro ».
Cagliari: Libreria « Karalis », F.lli Giuseppe e Mario Dessì, Corso Vittorio Emanuele n. 2.
Caserta: F. Croce e F.
Catania: Libr. Intern. Giannotta Nicolò, via Lincoln nn. 271-275; Società Editrice Internazionale, via Vittorio Emanuele n. 135.
Catanzaro: Scaglione Vito.
Chieti: Piccirilli F.
Como: Nani Cesare.
Cremona: Libreria Sonzogno Eduardo.
Cuneo: Libr. Ed. Salomone Gius., via Roma n. 68.
Enna: G. B. Buscemi.
Ferrara: G. Lunghini & F. Bianchini, piazza Pace n. 31.
Firenze: Rossini Armando, piazza dell'Unità Italiana n. 9; Ditta Bemporad & C., via Proconsolo n. 7.
Fiume: Libr. pop. « Minerva », via XXX Ottobre.
Foggia: Pilone M.
Forlì: G. Archetti.
Frosinone: Grossi prof. Giuseppe.
Genova: F.lli Treves dell'A.L.I., piazza Fontane Marose; Soc. Ed. Int., via Petrarca nn. 22-24-r.
Gorizia: G. Paternoli, Corso G. Verdi n. 37.
Grosseto: Signorelli F.
Imperia: Benedusi S.
Imperia Oneglia: Cavillotti G.
Lecce: A. Marzullo.
Livorno: S. Belforte & Comp.
Lucca: S. Belforte & Comp.
Messina: G. Principato, v.lo S. Martino n. 141-143; V. Ferrara, viale S. Martino n. 45; G. D'Anna, viale S. Martino.
Milano: F.lli Treves dell'A.L.I., Galleria V. Em. nn. 64-66-68; Soc. Ed. Intern., piazza del Duomo n. 16; A. Vallardi, via Stelvio n. 2; Luigi di Giacomo Pirola, via Cavallotti n. 16.
Modena: G. T. Vincenzi & N., portico del Collegio.
Napoli: F.lli Treves dell'A.L.I., via Roma numeri 249-250; Raffaelo Majolo & F., via T. Caravita n. 30; A. Vallardi, via Roma n. 47.
Novara: R. Guaglio, Corso Umberto I n. 26; Istituto Geografico De-Agostini.
Nuoro: G. Malgaroli.
Padova: F.lli Treves dell'A.L.I.; A. Draghi, via Cavour n. 9.
Palermo: F.lli Treves dell'A.L.I.; F. Ciuni, piazza Giuseppe Verdi n. 463.
Parma: Ficcadori della Società Edit. Intern., via del Duomo nn. 20-26.
Pavia: Succ. Bruni Marelli.
Perugia: N. Simonelli.
Pesaro: Rodope Gennari.
Piacenza: A. Del-Maino, via Romagnosi.
Pisa: Popolare Minerva; Riunite Sottoborgo.
Pistoia: A. Pacinotti.
Pola: E. Schmidt, piazza Foro n. 17.
Potenza: Gerardo Marchesiello.
Ravenna: E. Lavagna & F.
Reggio Calabria: R. D'Angelo.
Reggio Emilia: Luigi Bonvicini, v. F. Crispi.
Rieti: A. Tomassetti.
Roma: F.lli Treves dell'A.L.I., Galleria piazza Colonna; A. Signorelli, via degli Orfani n. 88; Maglione, via Due Macelli n. 88; Mantegazza, via 4 Novembre n. 145; Stamperia Reale, vic. del Moretto n. 6; A. Vallardi, Corso Vittorio Emanuele n. 35; Littorio, Corso Umb. I n. 330.
Rovigo: G. Marin, via Cavour n. 48.
Salerno: N. Saracino, Corso Umberto I nn. 13-14.
Sassari: G. Ledda, Corso Vittorio Emanuele n. 14.
Savona: Lodola.
Siena: S. Bernardino, via Cavour n. 42.
Siracusa: Tinè Salvatore.
Sondrio: E. Zurucchi via Dante n. 9.
Spezia: A. Zacutti, via Cavallotti n. 3
Taranto: Rag. L. De-Pace, via D'Aquino n. 104.
Teramo: L. D. Ignazio.
Terni: Stabilimento Alterocca.
Torino: F. Casanova & C., piazza Carignano; Soc. Ed. Int., via Garibaldi n. 20; F.lli Treves dell'A.L.I., via S. Teresa n. 6; Lattes & C., via Garibaldi n. 3.
Trapani: G. Banci, Corso Vitt. Emanuele n. 82.
Trento: M. Disertori, via S. Pietro n. 6.
Treviso: Longo & Zoppelli.
Trieste: L. Cappelli, Corso Vittorio Eman. n. 12; F.lli Treves, Corso Vittorio Emanuele n. 27.
Tripoli: Libr. Minerva di Cacopardo Fortunato, Corso Vittorio Emanuele.
Udine: A. Benedetti, via Paolo Sarpi n. 41.
Varese: Maj Malnati, via Rossini, 18.
Venezia: Umb. Sormani, via Vitt. Em. n. 3844.
Vercelli: Bernardo Cornale.
Verona: Remigio Cabianca, via Mazzini n. 42.
Vicenza: G. Galla, via Cesare Battisti, n. 2.
Viterbo: Fratelli Buffetti.
Zara: E. De Schönfeld, piazza Plebiscito.

CONCESSIONARI SPECIALI.

Milano: Ulrico Hoepli, Galleria De-Cristoforis.
Reggio Calabria: Quattrone e Bevacqua.
Roma: Biblioteca d'Arte; Dott. M. Recchi, piazza Ricci; Dr. G. Bardi, piazza Madama n. 19-20.
Torino: Luigi Druetto, via Roma, n. 4; Rosemberg-Sellier, via Maria Vittoria n. 18.
Trieste: G. U. Trani, via Cavana n. 2.
Pinerolo: Rag. P. Taio, successore Chiantone Mascarelli.
Viareggio: Buzi Matraia, via Garibaldi n. 57.
Valenza: Giordano Giacomo.

CONCESSIONARI ALL'ESTERO.

Budapest: Libreria Eggenberger Karoly, Kossuth, L. U. 2.
Buenos Ayres: Italianissima Libreria Mele, via Lavalle n. 538.
Lugano: Alfredo Arnold, Rue Luvini Perseghini.
Parigi: Società Anon. Libreria Italiana, Rue du 4 September, 24.

CONCESSIONARI ALL'INGROSSO.

Messaggerie Italiane. **Bologna,** via Milazzo 11; **Firenze,** Canto dei Nelli, 10; **Genova,** via degli Archi Ponte Monumentale; **Milano,** Broletto, n. 24; **Napoli,** via Mezzocannone, 7; **Roma,** piazza SS. Apostoli, 49; **Torino,** via dei Mille, 24.

N.B. — Le commissioni per acquisto delle pubblicazioni ufficiali dello Stato vengono accettate anche dalla Compagnia Italiana Turismo, Sede Centrale di Roma - Piazza Esedra n. 68, e dai suoi uffici in Italia ed all'Estero.

SOMMARIO

Numero di pubblicazione

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione **1127.**

REGIO DECRETO 27 aprile 1931, n. **780.**

Approvazione del nuovo statuto della Società degli Steeple Chases d'Italia.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 8 luglio 1925, n. 1209, con il quale la Società degli Steeple Chases d'Italia fu eretta in ente morale;

Visto il R. decreto 14 ottobre 1926, n. 2065, col quale furono apportate alcune modifiche allo statuto sociale di detta Società;

Vista l'istanza 21 aprile 1928, con la quale la Società stessa chiede che sia approvato un nuovo statuto sociale;

Vista la legge organica sulla produzione zootecnica 29 giugno 1929, n. 1366;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Abbiamo decretato e decretiamo:

È approvato il nuovo statuto della Società degli Steeple Chases d'Italia annesso al presente decreto e firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 aprile 1931 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

ACERBO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 *giugno* 1931 - *Anno IX*
Atti del Governo, registro 309, *foglio* 152. — MANCINI.

Statuto della Società degli Steeple Chases d'Italia.

Art. 1.

La Società degli Steeple Chases d'Italia, fondata, sotto l'Alto Patronato di S. M. il Re, nel 1892, ed eretta in ente morale con R. decreto 8 luglio 1925, n. 1209, fa parte del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (C.O.N.I.) ed assume la denominazione di « Federazione degli Steeple Chases d'Italia ».

Art. 2.

La Federazione ha sede in Roma ed ha lo scopo di:

1° curare la conservazione e lo sviluppo del patrimonio ippico nazionale;

2° coordinare armonicamente le forze ippiche nazionali e gli interessi delle singole Società federate.

Per il raggiungimento degli scopi anzidetti, essa promuove direttamente corse con ostacoli e corse piane per cavalli da caccia, ed accorda premi alle Società di corse federate, che rispondano alle condizioni prescritte dal presente statuto, ed a quelle del regolamento della Federazione, che sarà emanato a norma del successivo art. 25.

Art. 8.

La Federazione è costituita da:

1° soci fondatori, ammessi con le modalità di cui all'articolo 4;

2° soci annuali, italiani o stranieri;

3° società di corse al galoppo con ostacoli e piane, per cavalli da caccia, riconosciute ai sensi del successivo art. 18.

Art. 4.

Per l'ammissione a socio fondatore, è necessaria la proposta di quattro soci fondatori.

La votazione ha luogo mediante schede segrete inviate a domicilio dei soci fondatori, almeno 10 giorni prima che abbia luogo lo spoglio delle schede.

La scheda di votazione sarà controfirmata da due soci fondatori « proponenti » e da due membri del Consiglio di direzione « raccomandanti ».

Un voto contrario ne annulla quattro favorevoli.

Lo spoglio delle schede viene fatto da due soci fondatori presente il segretario della Federazione.

Art. 5.

I soci fondatori assumono impegno verso la Società per un quinquennio. Qualora il socio, sei mesi prima della scadenza del quinquennio, non presenti le dimissioni, con lettera raccomandata diretta al presidente, la carica s'intende confermata per il quinquennio successivo.

L'impegno del socio presso la Federazione ha il carattere giuridico di una obbligazione formale, risolvibile solo in caso del compiuto pagamento del quinquennio iniziato.

La quota annua è pagata in una sola volta, il 1° gennaio di ciascun anno.

Essa è di L. 250 per i soci ammessi fino al 30 gennaio 1920, L. 300 per i soci ammessi dopo il 1° febbraio 1920, L. 500 per i soci ammessi dopo il 15 aprile 1921.

I soci fondatori ammessi dopo il 1° gennaio 1915, fatta eccezione per i signori ufficiali in attività di servizio, hanno l'obbligo di iscriversi come soci della Società di corse della città di loro abituale residenza o di quella più vicina, qualora nella propria città non esista una Società di corse federata.

Art. 6.

I soci annuali vengono ammessi con modalità di votazione analoghe a quelle prescritte per i soci fondatori. Per essi l'obbligo sociale è annuale e decorre dalla data della pubblicazione dell'ammissione a socio, nel Bollettino ufficiale della Federazione.

I soci annuali pagano una quota annua di L. 500 in una sola volta, all'atto dell'ammissione.

Art. 7.

Il socio che ritarda il pagamento della quota oltre il primo trimestre è invitato, con lettera raccomandata, a versare la quota stessa, entro un mese. Trascorso tale termine, egli è radiato dall'albo, il suo nome viene affisso nella segreteria della Società e comunicato al C.O.N.I. ed a tutte le Società federate.

La radiazione di un socio per altri motivi, può essere adottata dal Consiglio di presidenza, in seguito a proposta di venti soci.

Il Consiglio di presidenza, su proposta del Consiglio di direzione, può invitare un socio a rassegnare le dimissioni.

Art. 8.

Gli organi direttivi della Federazione sono:

1° il presidente;

2° il Consiglio di presidenza;

3° il Consiglio di direzione.

Il presidente viene nominato dal Capo del Governo, su proposta del Segretario generale del Partito, fra i soci fondatori.

Il presidente rappresenta la Federazione in tutti gli atti pubblici, in giudizio e di fronte ai terzi.

Egli derime le vertenze e tratta gli affari attinenti a riunioni di corse delle Società federate. Presiede l'assemblea dei soci, il Consiglio di presidenza ed il Consiglio di direzione. Convoca, ogni volta che lo ritenga opportuno, i presidenti delle Società federate. Può delegare i suoi poteri, mediante delegazione scritta.

Art. 9.

Il Consiglio di presidenza è costituito da cinque commissari di zona, da un rappresentante del Ministero dell'agricoltura e delle foreste e dal segretario della Federazione.

I nomi dei commissari di zona vengono designati dal presidente della Federazione al presidente del C.O.N.I. al quale spetta ratificare la nomina.

Essi debbono essere scelti fra i soci fondatori, durano in carica tre anni e possono essere confermati.

Essi possono farsi rappresentare, nelle riunioni del Consiglio di presidenza, da un consigliere di direzione, mediante delegazione scritta, notificata al presidente in tempo utile.

Per la validità delle adunanze del Consiglio di presidenza, in prima convocazione, occorre l'intervento del presidente, di quattro commissari di zona e del rappresentante del Ministero dell'agricoltura e delle foreste. In seconda convocazione, le adunanze sono valide con l'intervento del presidente, di due commissari di zona e del rappresentante del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Le deliberazioni vengono prese a maggioranza di voti.

Art. 10.

I commissari di zona hanno il compito di promuovere, sviluppare, integrare e disciplinare, nella zona di loro giurisdizione, le corse con ostacoli e tutte le manifestazioni ippiche tendenti ad accrescere ed assicurare il materiale delle corse con ostacoli.

I commissari di zona vigilano, in conformità delle direttive emanate dal presidente, l'andamento delle corse, facendo osservare il regolamento, le norme date dal presidente e traducendo in atto le deliberazioni del Consiglio di direzione. Essi compiono inchieste, ricevono reclami, riferendone, poscia, in modo dettagliato ed esauriente al presidente.

Art. 11.

Il Consiglio di direzione (Comitato delle corse) si compone:

1° del Consiglio di presidenza;

2° di dieci soci fondatori, con la qualifica di consiglieri di direzione;

3° di un rappresentante del Ministero della guerra (ispettore truppe celeri);

4° del presidente o di un socio fondatore, in rappresentanza del presidente, di ciascuna Società di corse, che destini, annualmente, non meno di L. 100.000 a corse disciplinate dal regolamento della Federazione;

5° del presidente o di un socio fondatore, in rappresentanza del presidente, del gruppo nazionale proprietari ed allevatori pubblici di cavalli p. s. di corse al galoppo;

6° del presidente o di un socio fondatore, in rappresentanza del presidente, della Società nazionale fra gli allevatori di cavalli p. s.;

7° del segretario generale della Federazione professionisti ed addetti alle industrie sportive.

Art. 12.

Il Consiglio di direzione ha il compito di:

1° deliberare consultivamente sulle quistioni che gli vengono sottoposte dal Consiglio di presidenza, relativamente all'interpretazione, applicazione ed eventualmente alle modifiche da apportare al regolamento di cui al successivo articolo 25;

2° deliberare, quando lo creda il presidente ed il Consiglio di presidenza, sulla gestione delle corse svolte a cura della Federazione, o su quella degli ippodromi di proprietà o tenuti in fitto dalla Federazione stessa;

3° vagliare i bisogni e le necessità delle Società federate e proporre, nei limiti della disponibilità di bilancio, sussidi, premi od altre forme tangibili di incoraggiamento atte allo scopo.

Art. 13.

Il Consiglio di direzione viene convocato ogni qualvolta il presidente lo ritenga opportuno, od in seguito a richiesta di almeno sei consiglieri di direzione. La richiesta deve specificare i motivi della convocazione, con l'ordine del giorno degli argomenti da trattare.

Il Consiglio può essere convocato in qualunque città di Italia.

Le adunanze sono valide soltanto se siano state presiedute dal presidente o da un suo delegato, e se vi abbiano partecipato almeno un commissario di zona e cinque consiglieri di direzione. Le decisioni debbono essere adottate col suffragio di metà dei votanti più uno. In caso di parità di voti, la deliberazione viene rimessa alla seduta successiva, nella quale, persistendo la parità di voti, decide il presidente.

Salvo decisione in contrario, le deliberazioni del Consiglio di direzione entrano in vigore l'ottavo giorno dopo la pubblicazione delle deliberazioni stesse, nel Bollettino ufficiale della Federazione.

Art. 14.

I nomi dei consiglieri di direzione vengono designati dal presidente della Federazione al presidente del C.O.N.I al quale spetta ratificare la nomina.

Essi sono scelti fra soci fondatori, durono in carica tre anni e possono essere confermati.

Essi possono essere dichiarati decaduti dalla carica, quando, per due volte consecutive, risultino assenti alle riunioni del Consiglio, senza giustificati motivi.

I consiglieri di direzione hanno il compito di coadiuvare, nella rispettiva giurisdizione, il commissario di zona, dal quale ricevono istruzioni, comunicazioni e deliberazioni; qualificano i Gentleman Riders per votazione; verificano i programmi, assistono alle corse e riferiscono al commissario di zona, su ogni manchevolezza del programma e dell'organizzazione, sulla condotta di corsa dei G. R. e dei fantini; formulano, infine, opportune proposte per il buon andamento delle corse e per il loro sviluppo ed affermazione.

Art. 15.

Le assemblee ordinarie dei soci si tengono due volte l'anno; nell'autunno, per prendere visione del bilancio preventivo e delle risultanze dei lavori compiuti e dei programmi svolti dal Consiglio di presidenza e da quello di direzione, onde poter formulare emendamenti, aggiunte e modifiche allo statuto ed al regolamento da sottoporre al giudizio del presidente della Federazione; in primavera, per prendere visione del bilancio consuntivo, sul quale l'assemblea è chiamata ad esprimere il suo parere ed eventualmente a formulare le proposte da trasmettersi, unitamente al bilancio stesso, al presidente del C.O.N.I. ed al Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Le proposte di aggiunta o modifiche all'ordine del giorno dell'assemblea debbono essere presentate alla segreteria della Società, quindici giorni prima della data stabilita per l'assemblea stessa.

Le deliberazioni dell'assemblea, in prima convocazione, debbono essere prese a maggioranza di voti dalla metà dei soci più uno, presenti o rappresentati per delegazione. Le deleghe debbono pervenire alla segreteria della Società il giorno precedente l'assemblea, con l'indicazione precisa del socio delegato. La segreteria provvede alla compilazione di un elenco dei soci rappresentati e di quelli delegati, e comunica l'elenco stesso all'assemblea, prima di iniziare la seduta.

Trascorsa un'ora dalla prima convocazione, il presidente ha facoltà di invitare i soci a deliberare, qualunque sia il numero dei presenti.

Le assemblee straordinarie possono essere convocate in qualunque città d'Italia:

1° dal presidente quando lo ritenga necessario;

2° in seguito a richiesta di almeno venti soci.

Questi sono tenuti a precisare i motivi ed a compilare l'ordine del giorno.

Perchè le deliberazioni dell'assemblea straordinaria siano valide, occorre la presenza di un terzo dei soci, presenti o rapresentati, sempre a condizione che un socio presente non rappresenti più di due soci assenti.

Nell'assemblea di autunno, il presidente comunica i nomi dei membri del Consiglio di presidenza e quelli del Consiglio di direzione, nonchè dei componenti i Comitati che esercitano ippodromi di proprietà o in affitto della Federazione.

Art. 16.

La revisione contabile della gestione della Federazione è affidata ad un Collegio di tre sindaci. Uno di essi viene nominato dal Ministero dell'agricoltura e foreste; gli altri due vengono nominati dall'assemblea fra i soci fondatori.

I sindaci durano in carica tre anni e possono essere confermati.

Essi hanno diritto di partecipare alle adunanze del Consiglio di presidenza ed a quelle del Consiglio di direzione, possono fare inserire a verbale le osservazioni che credano di fare, ed hanno facoltà di prendere visione di tutti gli atti e documenti di ufficio, necessari per l'espletamento del loro compito.

Art. 17.

L'anno finanziario per la Federazione ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre.

Il conto consuntivo è sottoposto ai sindaci, non oltre la prima decade di marzo.

Tanto il bilancio preventivo come il conto consuntivo, dopo che l'assemblea ne abbia presa visione, debbono essere inviati al presidente del C.O.N.I. per l'approvazione e successivamente al Ministero dell'agricoltura e delle foreste per la ratifica.

Art. 18.

Le Società di corse al galoppo, che intendano indire riunioni di corse, contemplate dal regolamento della Federazione, hanno l'obbligo di chiedere di essere riconosciute dalla Federazione stessa.

A tale scopo, dette Società debbono inviare alla Federazione, per l'approvazione, lo statuto sociale, l'elenco dei componenti la Direzione, nonchè la pianta in scala dell'ippodromo, col tracciato dei percorsi.

Il riconoscimento di dette Società importa l'obbligo di entrare a far parte della Federazione, di osservare il regolamento della Federazione stessa, i provvedimenti del presidente e dei commissari di zona.

Non possono far parte della Federazione le Società di corse che possiedono cattivi terreni, con percorsi difettosi, o con ostacoli differenti da quelli regolamentari, o un ippodromo con sviluppo di pista inferiore a m. 1200, o con curve di raggio inferiore a m. 100, o che non destinino gli utili netti sociali al miglioramento della produzione ippica nazionale.

Art. 19.

Le Società federate hanno l'obbligo di trasmettere, entro il 15 dicembre di ciascun anno, alla Federazione il programma dettagliato delle riunioni che intendano svolgere nell'anno successivo.

Intervenuta l'approvazione, il programma viene pubblicato nel Bollettino ufficiale della Federazione.

Art. 20.

I cavalli ed i fantini che prendano parte a riunioni, delle quali non siano stati approvati i programmi dalla Federazio-

ne, saranno squalificati per la durata di mesi 18, a decorrere dal giorno succesivo a quello della commessa infrazione.

Art. 21.

Per la concessione e per la misura dei premi alle singole Società federate, la Federazione tiene conto del numero e della importanza delle riunioni di corse indette da ciascuna Società nell'anno precedente.

Art. 22.

I soci fondatori della Federazione hanno diritto, con il loro distintivo, all'accesso al « Pesage » di ciascuna Società federata nei giorni in cui si disputano corse contemplate dal regolamento della Federazione.

Art. 23.

Le Società federate possono concedere, previa autorizzazione del presidente della Federazione, i propri ippodromi per riunioni indette da altre Società, a condizione che queste rimettano in precedenza, per l'approvazione, il programma delle riunioni al presidente della Federazione, assumendo impegno di sottostare alle disposizioni del presente statuto e del regolamento della Federazione.

Art. 24.

A prescindere dagli obblighi che saranno imposti alla Federazione, con l'emanazione del regolamento per l'esecuzione della legge 29 giugno 1929, n. 1366, sulla produzione zootecnica, ai fini del controllo tecnico demandato al Ministero dell'agricoltura e foreste, dal secondo comma dell'art. 13 della legge citata, la Federazione trasmette al Ministero anzidetto, entro il 31 gennaio di ogni anno, una dettagliata relazione sull'attività svolta nel campo ippico, durante l'anno precedente, tanto direttamente, come attraverso le singole Società federate.

Art. 25.

Con apposito regolamento, deliberato dall'assemblea e sottoposto all'approvazione del Ministero dell'agricoltura e foreste, saranno dettate le norme occorrenti per l'applicazione delle disposizioni contenute nel presente statuto.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste:
ACERBO.

DECRETO MINISTERIALE 3 luglio 1931.
Dichiarazione di pubblico interesse della fusione tra le società anonime « Cartiere Meridionali » con sede in Roma e « Cartiera Valvassori Valle di Lanzo » con sede in Germagnano.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GIUSTIZIA E GLI AFFARI DI CULTO

Visto l'art. 2 del R. decreto-legge 13 febbraio 1930, n. 37;

Visto il ricorso presentato dalla Società anonima delle Cartiere meridionali, con sede in Roma, la quale espone di voler procedere alla fusione, mediante incorporazione, con la Società anonima Cartiera Valvassori Valle di Lanzo, con sede in Germagnano;

Ritenuto che la detta fusione risponde a necessità di pubblico interesse e che conviene ridurre il termine stabilito negli articoli 101 e 195 del Codice di commercio, allo scopo di rendere possibile la sollecita esecuzione della fusione medesima;

Su conforme parere dei Ministri per le finanze e per le corporazioni;

Decreta:

È dichiarata di pubblico interesse la fusione tra le Società anonime « Cartiere Meridionali » con sede in Roma e « Cartiera Valvassori Valle di Lanzo » con sede in Germagnano, rendendosi così applicabili alla deliberazione di fusione e a tutte le altre che in occasione della fusione saranno adottate dalle assemblee degli azionisti delle dette Società le disposizioni dell'art. 2 del R. decreto-legge 13 febbraio 1930, n. 37, concernente le maggioranze richieste per la validità delle deliberazioni, anche al fine dell'esclusione del diritto di recesso.

Il termine durante il quale rimane sospesa l'esecuzione delle deliberazioni ed è consentita l'opposizione alle medesime, ai sensi degli articoli 101 e 195 del Codice di commercio, è ridotto a quindici giorni, purchè, in aggiunta alle pubblicazioni prescritte dal Codice di commercio, sia pubblicato per due volte l'annunzio delle deliberazioni suddette e dell'abbreviazione del termine per l'opposizione, disposta col presente decreto, nei seguenti giornali: *La Tribuna* di Roma e *La Stampa* di Torino.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 3 luglio 1931 - Anno IX

Il Ministro: ROCCO.

(5435)

DECRETI PREFETTIZI:
Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 256 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduta la domanda per la riduzione del cognome in forma italiana presentata dal signor Matcovich Giovanni di Giuseppe;

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, con cui sono stati estesi a tutti i territori annessi al Regno gli articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per l'esecuzione del Regio decreto legge anzidetto;

Ritenuto che la predetta domanda è stata affissa per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Neresine e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;

Veduto l'art. 2 del R. decreto-legge precitato;

Decreta:

Al signor Matcovich Giovanni di Giuseppe e di Camalich Maria, nato a Neresine il 24 giugno 1897 e residente a Neresine, via Nazario Sauro, 49, di condizione marittimo, è accordata la riduzione del cognome in forma italiana da Matcovich in « Marchi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome in forma italiana anche alla moglie Rucconich Cristina di Giuseppe e di Zorovich Antonia, nata a Neresine il 6 luglio 1900, ed alle loro figlie Madia, nata a Neresine il 27 aprile 1926 e Maria nata a Neresine il 17 febbraio 1929.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 6, comma terzo, ed avrà ogni altra esecuzione nei modi e per gli effetti di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni ministeriali anzidette.

Pola, addì 11 marzo 1930 - Anno VIII

Il prefetto: LEONE LEONE.

(4171)

N. 74 Z.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduta la domanda per la riduzione del cognome in forma italiana presentata dal signor Zimich Mario di Giuseppe;
Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, con cui sono stati estesi a tutti i territori annessi al Regno gli articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per l'esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che la predetta domanda è stata affissa per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Lussinpiccolo e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;
Veduto l'art. 2 del R. decreto-legge precitato;

Decreta:

Al signor Zimich Mario di Giuseppe e di Maria Brana, nato a Lussinpiccolo il 31 gennaio 1904 e residente a Lussinpiccolo, di condizione capitano marittimo, è accordata la riduzione del cognome in forma italiana da Zimich in « Zino ».

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 6, comma terzo, ed avrà ogni altra esecuzione nei modi e per gli effetti di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni ministeriali anzidette.

Pola, addì 24 marzo 1930 - Anno VIII

Il prefetto: LEONE LEONE.

(4173)

N. 11 X.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduta la domanda per la riduzione del cognome in forma italiana presentata dal signor Xicovich Teodoro fu Antonio;
Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, con cui sono stati estesi a tutti i territori annessi al Regno gli articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per l'esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che la predetta domanda è stata affissa per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Pola e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;
Veduto l'art. 2 del R. decreto-legge precitato;

Decreta:

Al signor Xicovich Teodoro fu Antonio e di Lucia Banic, nato a San Lorenzo del Pasenatico il 9 novembre 1892 e residente a Pola, via della Valle, 16, di condizione calzolaio, è accordata la riduzione del cognome in forma italiana da Xicovich in « Montonesi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome in forma italiana anche alla moglie Pierina Vitas di Pietro e di Antonia Jurissevich, nata a San Lorenzo del Pasenatico (Orsera) il 22 ottobre 1897, ed ai figli nati a Pola: Aldo il 30 marzo 1920 e Nevia il 9 agosto 1925.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 6, comma terzo, ed avrà ogni altra esecuzione nei modi e per gli effetti di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni ministeriali anzidette.

Pola, addì 16 aprile 1930 - Anno VIII

Il prefetto: LEONE LEONE.

(4174)

N. 34 V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduta la domanda per la riduzione del cognome in forma italiana presentata dal signor Vattovaz Edoardo fu Giacomo;
Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, con cui sono stati estesi a tutti i territori annessi al Regno gli articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per l'esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che la predetta domanda è stata affissa per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Capodistria e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;
Veduto l'art. 2 del R. decreto-legge precitato;

Decreta:

Al signor Vattovaz Edoardo fu Giacomo e di Riccobon Orsola, nato a Capodistria il 30 agosto 1892 e residente a Capodistria, via Vittorio Emanuele III, n. 814, di condizione impiegato privato, è accordata la riduzione del cognome in forma italiana da Vattovaz in « Burlini ».
Con la presente determinazione viene ridotto il cognome in forma italiana anche alla moglie Dobrilla Gisella fu Michele e di Domenica Zigan, nata a Capodistria il 23 settembre 1896 ed ai loro figli nati a Capodistria: Licio il 5 febbraio 1918, Guido il 16 aprile 1927.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 6, comma terzo, ed avrà ogni altra esecuzione nei modi e per gli effetti di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni ministeriali anzidette.

Pola, addì 20 marzo 1930 - Anno VIII

Il prefetto: LEONE LEONE.

(4177)

N. 37 V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduta la domanda per la riduzione del cognome in forma italiana presentata dal signor Verzier Giovanni fu Andrea;
Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, con cui sono stati estesi a tutti i territori annessi al Regno gli articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per l'esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che la predetta domanda è stata affissa per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Capodistria e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;
Veduto l'art. 2 del R. decreto-legge precitato;

Decreta:

Al signor Verzier Giovanni fu Andrea e fu Burlin Domenica, nato a Capodistria il 12 dicembre 1875 e residente a Capodistria, via Sant'Andrea, 490, di condizione calzolaio, è accordata la riduzione del cognome in forma italiana da Verzier in « Vergerio ».
Con la presente determinazione viene ridotto il cognome in forma italiana anche alla moglie Voltolina Maria di Nazario e fu Lonzar Angela, nata a Capodistria il 15 giugno 1883; ed ai loro figli nati a Capodistria: Jolanda il 14 gennaio 1906, Ofelia il 29 agosto 1908, Dalia il 27 marzo 1911, Ileana il 15 agosto 1914, Ranieri il 19 maggio 1918, Orchidea il 21 febbraio 1920.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 6, comma terzo, ed avrà ogni altra esecuzione nei modi e per gli effetti di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni ministeriali anzidette.

Pola, addì 10 marzo 1930 - Anno VIII

Il prefetto: LEONE LEONE.

(4178)

N. 293 S.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduta la domanda per la riduzione del cognome in forma italiana presentata dalla signora Sugar-Ferlin Fosca ved. Toncetich;
Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, con cui sono stati estesi a tutti i territori annessi al Regno gli articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che la predetta domanda è stata affissa per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Pola e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;
Veduto l'art. 2 del Regio decreto-legge precitato;

Decreta:

Alla signora Sugar-Ferlin Fosca ved. Toncetich fu Pio Sugar-Ferlin e della Caterina Lizzul-Coppe, nata a San Giovanni di Gimino il 17 marzo 1873 e residente a Pola, via Muzio n. 7, di condizione privata, è accordata la riduzione del cognome in forma italiana da Sugar e Toncetich in « Salgari » e « Toncetti » (Salgari Fosca ved. Toncetti).
Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana di « Salgari » anche ai figli illeg. Stefano, nato a Pola il 29 maggio 1911, Antonio, nato a Pola il 12 aprile 1913 e Maria nata ad Altura il 31 maggio 1915.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini del n. 6, comma terzo, ed avrà ogni altra esecuzione nei modi e per gli effetti di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni ministeriali anzidette.

Pola, addì 11 marzo 1930 - Anno VIII.

Il prefetto: LEONE LEONE.

(4182)

N. 231 P.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduta la domanda per la riduzione del cognome in forma italiana presentata dalla signora Pussig Ida;
Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, con cui sono stati estesi a tutti i territori annessi al Regno gli articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per l'esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che la predetta domanda è stata affissa per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Pola e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;
Veduto l'art. 2 del R. decreto-legge precitato;

Decreta:

Alla signora Pussig Ida in Di Zorzi fu Giuseppe e fu Maria Hershghak, nata a Pola il 6 aprile 1893 e residente a Pola, via Inghilterra, 23, di condizione casalinga, è accordata la riduzione del cognome di famiglia in forma italiana da Pussig in « Pussini ».

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 6, comma terzo, ed avrà ogni altra esecuzione nei modi e per gli effetti di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni ministeriali anzidette.

Pola, addì 5 marzo 1930 - Anno VIII

Il prefetto: LEONE LEONE.

(4184)

N. 202 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduta la domanda per la riduzione del cognome in forma italiana presentata dal signor Martinolich Giovanni fu Antonio;
Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, con cui sono stati estesi a tutti i territori annessi al Regno gli articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per l'esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che la predetta domanda è stata affissa per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Lussinpiccolo e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;
Veduto l'art. 2 del R. decreto-legge precitato;

Decreta:

Al signor Martinolich Giovanni fu Antonio e di Giuricich Maria, nato a Lussinpiccolo il 17 aprile 1875, residente a Lussinpiccolo, è accordata la riduzione del cognome in forma italiana da Martinolich in « Martinoli ».
Con la presente determinazione viene ridotto il cognome in forma italiana anche alla moglie Poglianich Anna fu Antonio e di Antonia Radoslovich nata a Lussinpiccolo il 4 luglio 1877; ed alle loro figlie nate a Lussinpiccolo: Maria il 13 gennaio 1909; Antonia il 17 agosto 1912.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 6,

comma terzo, ed avrà ogni altra esecuzione nei modi e per gli effetti di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni ministeriali anzidette.

Pola, addì 12 marzo 1930 - Anno VIII

Il prefetto: LEONE LEONE.

(4187)

N. 266 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduta la domanda per la riduzione del cognome in forma italiana presentata dalla signora Mrach Elvira.

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, con cui sono stati estesi a tutti i territori annessi al Regno gli articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per l'esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che la predetta domanda è stata affissa per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Pisino e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;

Veduto l'art. 2 del R. decreto-legge precitato;

Decreta:

Alla signora Mrach Elvira vedova di Vittorio fu Fortunato a Camus e della fu Maria Elisa Iones nata a Pisino il 27 aprile 1864, residente a Pisino, di condizione privata, è accordata la riduzione del cognome in forma italiana da Mrach in « Maracchi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome in forma italiana anche ai figli nati a Pisino: Camillo il 5 febbraio 1898; Attilio il 10 gennaio 1899; Diego il 10 luglio 1901; Nerina il 4 aprile 1907; Gino il 31 dicembre 1899, alla nuora moglie di Gino, Maria Melita Ivich di Adolfo e di Rosa Lupieri, nata a Pola il 21 luglio 1903, ed al nipote Vittorio figlio di Gino e di Ivic Maria Melita, nato a Pisino il 15 giugno 1925.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini del n. 6, comma terzo, ed avrà ogni altra esecuzione nei modi e per gli effetti di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni ministeriali anzidette.

Pola, addì 14 marzo 1930 - Anno VIII

Il prefetto: LEONE LEONE.

(4205)

N. 566 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduta la domanda per la riduzione del cognome in forma italiana presentata dal signor Matulovich Giovanni fu Girolamo;

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, con cui sono stati estesi a tutti i territori annessi al Regno gli articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per l'esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che la predetta domanda è stata affissa per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Capodistria e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;

Veduto l'art. 2 del R. decreto-legge precitato;

Decreta:

Al signor Matulovich Giovanni fu Girolamo e della fu Carlotta Micheli, nato a Solta (Jugoslavia) il 23 giugno 1879, residente a Capodistria, di condizione primo procuratore registro, è accordata la riduzione del cognome in forma italiana da Matulovich in « Matteucci ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome in forma italiana anche alla moglie Maria Papafava fu Michele e di Maria Mladineo, nata a Spalato (Jugoslavia) il 15 novembre 1886.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 6, comma terzo, ed avrà ogni altra esecuzione nei modi e per gli effetti di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni ministeriali anzidette.

Pola, addì 27 marzo 1930 - Anno VIII

Il prefetto: LEONE LEONE.

(4207)

N. 563 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduta la domanda per la riduzione del cognome in forma italiana presentata dalla signora Micovillovich Maria fu Matteo;

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, con cui sono stati estesi a tutti i territori annessi al Regno gli articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per l'esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che la predetta domanda è stata affissa per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Pola e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;

Veduto l'art. 2 del R. decreto-legge precitato;

Decreta:

Alla signora Micovillovich Maria fu Matteo e della fu Caterina Micovillovich, nata a Promontore (Pola) il 12 ottobre 1878, residente a Promontore (Pola) n. 85, di condizione privata, è accordata la riduzione del cognome in forma italiana da Micovillovich in « Manetti ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome in forma italiana anche al figlio illeg. Francesco, nato a Promontore (Pola) il 5 giugno 1910.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini del n. 6, comma terzo, ed avrà ogni altra esecuzione nei modi e per gli effetti di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni ministeriali anzidette.

Pola, addì 15 aprile 1930 - Anno VIII

Il prefetto: LEONE LEONE.

(4209)

N. 281 L.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduta la domanda per la riduzione del cognome in forma italiana presentata dalla signora Lucacich Palma vedova di Nicolò (vulgo Anna Palmich);

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, con cui sono stati estesi a tutti i territori annessi al Regno gli articoli 1 e 2 del R. decreto legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per l'esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che la predetta domanda è stata affissa per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Cherso e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;

Veduto l'art. 2 del R. decreto-legge precitato;

Decreta:

Alla signora Lucacich Palma vedova di Nicolò di padre ignoto e di madre ignota, nata a Spalato (Jugoslavia) il 28 marzo 1858, residente a Cherso, di condizione privata, è accordata la riduzione del cognome in forma italiana da Lucacich in « Lucas ».

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini del n. 6, comma terzo, ed avrà ogni altra esecuzione nei modi e per gli effetti di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni ministeriali anzidette.

Pola, addì 27 marzo 1930 - Anno VIII

Il prefetto: LEONE LEONE.

(4212)

N. 191 J.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduta la domanda per la riduzione del cognome in forma italiana presentata dal signor Jurich Nicolò fu Pietro;

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, con cui sono stati estesi a tutti i territori annessi al Regno gli articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che la predetta domanda è stata affissa per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Pola e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;

Veduto l'art. 2 del Regio decreto-legge precitato;

Decreta:

Al signor Jurich Nicolò fu Pietro e della Jurich Margherita, nato a Bescanuova (Jugoslavia) il 9 febbraio 1854, residente a Pola, via Kandler, 50, di condizione falegname, è accordata la riduzione del cognome in forma italiana da Juricich in « Giorgini ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome in forma italiana anche alla moglie Vincenza Hrabich fu Francesco, nata a Bescanuova (Jugoslavia) il 26 maggio 1861 e al figlio Vincenzo, nato a Pola il 3 gennaio 1903.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 6, comma terzo, ed avrà ogni altra esecuzione nei modi e per gli effetti di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni ministeriali anzidette.

Pola, addì 10 marzo 1930 - Anno VIII

Il prefetto: LEONE LEONE.

(4229)

N. 38 H.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduta la domanda per la riduzione del cognome in forma italiana presentata dalla signorina Hartmann Clotilde fu Giuseppe;

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, con cui sono stati estesi a tutti i territori annessi al Regno gli articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per l'esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che la predetta domanda è stata affissa per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Capodistria e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;

Veduto l'art. 2 del R. decreto-legge precitato;

Decreta:

Alla signorina Hartmann Clotilde fu Giuseppe e della Giuseppina Vicich, nata a Capodistria il 30 settembre 1890, residente a Capodistria, via Francesco Crispi, di condizione professoressa, è accordata la riduzione del cognome in forma italiana da Hartmann in « Armandi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome in forma italiana anche ai fratelli, nati a Capodistria: Antonio l'8 maggio 1898, Adolfo il 26 gennaio 1904, nonchè alle sorelle nate a Capodistria: Beatrice il 5 luglio 1894 e Riccarda l'8 marzo 1902.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini del n. 6, comma terzo, ed avrà ogni altra esecuzione nei modi e per gli effetti di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni ministeriali anzidette.

Pola, addì 7 marzo 1930 - Anno VIII

Il prefetto: LEONE LEONE.

(4230)

N. 246 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Milliavaz » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome della signora Milliavaz Eufemia, figlia del fu Antonio e della fu Sbisà Caterina, nata a Rovigno il 17 settembre 1903, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Miglia ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla sorella Concetta, nata a Rovigno il 20 luglio 1910; ed al fratello Antonio, nato a Rovigno il 22 luglio 1907.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 5 marzo 1930 - Anno VIII

Il prefetto: LEONE LEONE.

(4190)

N. 245 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Millivaz » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Milliavaz Angelo, figlio del fu Antonio e della fu Sbisà Caterina, nato a Rovigno il 3 settembre 1896, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Miglia ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Tessaris Eufemia fu Giuseppe e di Maria Micetich nata a Rovigno il 19 novembre 1898.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 5 marzo 1930 - Anno VIII

Il prefetto: LEONE LEONE.

(4191)

N. 243 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Milliavaz » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome della signora Milliavaz Maria Luigia, ved. di Pietro-Paolo, figlia di Godena Francesco e della fu Domenica Calucci, nata a Rovigo il 22 dicembre 1880, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Miglia ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche al figlio Giuseppe, nato a Rovigno il 1° dicembre 1900, ed alla figlia Giuseppina nata a Rovigno il 5 febbraio 1902.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 6 marzo 1930 - Anno VIII

Il prefetto: LEONE LEONE.

(4192)

N. 244 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Milliavaz » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Milliavaz Giovanni, figlio del fu Antonio e della fu Maria Bressich, nato a Orsera il 4 aprile 1864, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Miglia ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Bernardis Caterina della fu Mattea Bernardis, nata a Rovigno il 17 gennaio 1867; ed ai loro figli nati o Rovigno: Maria, il 7 agosto 1891; Giovanni, il 15 ottobre 1904; Giuseppe, il 30 agosto 1910.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 6 marzo 1930 - Anno VIII

Il prefetto: LEONE LEONE.

(4193)

N. 206 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Marsich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome della signora Marsich Antonia, figlia del fu Matteo e della fu Maria Minca, nata a Capodistria l'11 agosto 1880, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Marsi ».

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificata all'interessata a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 6 marzo 1930 - Anno VIII

Il prefetto: LEONE LEONE.

(4198)

N. 247 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Milliavaz » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Milliavaz Angelo, figlio di Antonio e di Grego Domenica, nato a Rovigno il 15 aprile 1899, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Miglia ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Glussich Caterina di Matteo e di Massarotto Pasqua, nata a Rovigno l'8 novembre 1900, ed alla loro figlia Domenica, nata a Rovigno il 2 ottobre 1926.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 7 marzo 1930 - Anno VIII

Il prefetto: LEONE LEONE.

(4199)

N. 205 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Marsich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Marsich Angelo, figlio del fu Nazario e di Giraldi Maddalena, nato a Capodistria il 2 settembre 1881, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Marsi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Lonzar Francesca fu Francesco e fu Fonda Maria nata a Capodistria il 4 ottobre 1891, ed ai figli, nati a Capodistria: Guido, il 3 dicembre 1913; Mario, l'8 agosto 1919; Emma, il 15 ottobre 1922.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 7 marzo 1930 - Anno VIII

Il prefetto: LEONE LEONE.

(4200)

N. 250 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Mogorovich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Mogorovich Angelo-Antonio, figlio di Giuseppe e di Anna Pergolis, nato a Rovigno il 13 maggio 1898, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Macorini ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Cattonar Gaspara-Giuseppina di Giuseppe e di Laura Benussi, nata a Rovigno il 12 marzo 1900, ed ai loro figli nati a Rovigno: Giuseppe, il 17 giugno 1922; Marcello-Giovanni, il 20 ottobre 1925.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 7 marzo 1930 - Anno VIII

Il prefetto: LEONE LEONE.

(4201)

N. 262 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni con-

tenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Mogrovich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Mogrovich Giuseppe figlio del fu Angelo e della fu Nider Francesca, nato a Rovigno il 13 gennaio 1873, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Macorini ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Pergolis Anna fu Domenico e fu Francesca Pedicchio nata a Rovigno il 23 novembre 1871.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 11 marzo 1930 - Anno VIII

Il prefetto: LEONE LEONE.

(4202)

N. 263 M.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Mogrovich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Mogrovich Giovanni, figlio del fu Angelo e della fu Nider Francesca, nato a Rovigno il 19 marzo 1882, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Macorini ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Biondi Eufemia fu Francesco e fu Maria Dinelli, nata a Rovigno il 26 settembre 1893; ed ai loro figli nati a Rovigno: Romana Francesca, il 10 aprile 1919; Mario, l'11 dicembre 1921.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 11 marzo 1930 - Anno VIII

Il prefetto: LEONE LEONE.

(4203)

N. 260 M.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Millich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Millich Giorgio figlio di Francesco e della fu Maria Sbisà, nato a Rovigno il 7 maggio 1888, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Milli ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Broili Giovanna di Giuseppe e di Eufemia Rismondo, nata a Rovigno il 29 settembre 1892.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 7 marzo 1930 - Anno VIII

Il prefetto: LEONE LEONE.

(4204)

N. 586 M.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Marsich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Marsich Angelo, figlio del fu Andrea e della fu Giulia Garbini, nato a Capodistria il 3 febbraio 1873 e abitante a Capodistria, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Marsi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Santina Albanese fu Pietro e fu Bianca Ragosa, nata a Parenzo il 3 aprile 1884; ed ai figli nati a Parenzo: Bianca, il 20 maggio 1906; Andreina, il 19 marzo 1908; Giulia, il 10 aprile 1904; Pietro, il 15 maggio 1912.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 8 marzo 1930 - Anno VIII

Il prefetto: LEONE LEONE.

(4206)

N. 567 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Michelich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Michelich Rodolfo figlio di Giovanni e della fu Agnese Slavec, nato a Longatico (Jugoslavia) il 13 settembre 1898 e abitante a Maresego, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Michelli ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Angelica Benvenuti fu Giovanni e di Maria Miscolin nata a Pirano il 1° gennaio 1905.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 27 marzo 1930 - Anno VIII

Il prefetto: LEONE LEONE.

(4208)

N. 588 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Muscovich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Muscovich Giuseppe figlio di Venerio e della fu Maria Giacometti, nato a Dignano d'Istria il 22 gennaio 1895 e abitante a Pola, via Besenghi n. 54, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Musco ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Antonia Palin fu Andrea e di Maria Derndich, nata a Dignano il 23 febbraio 1899; ed ai figli nati a Pola: Giuseppe, l'8 ottobre 1925; Bruno, il 16 novembre 1926.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 3 aprile 1930 - Anno VIII

Il prefetto: LEONE LEONE.

(4210)

N. 242 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Millich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome della signora Millich Maria ved. di Giovanni, figlia del fu Giacomo Ive e fu Elisa Diritti, nata a Rovigno il 19 luglio 1837, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Miglia ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla figlia legittima Maria, nata a Rovigno il 23 ottobre 1875 ed al figlio legittimo Antonio, nato a Rovigno il 5 marzo 1862.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 6 marzo 1930 - Anno VIII

Il prefetto: LEONE LEONE.

(4196)

N. 248 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Mikac » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Mikac Giovanni, figlio del fu Giorgio e fu Elena Ivancic, nato a Olmetto di Bogliuno (Brest) il 2 aprile 1873, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Micca ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie: Mikac Anna fu Antonio e fu Elena Bosich, nata a Olmetto di Bogliuno (Berst) il 2 luglio 1883; al figlio Rodolfo, nato a Olmetto di Bogliuno (Brest) il 6 maggio 1904; ed alla figlia Rosa, nata a Rovigno il 16 dicembre 1912.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 7 marzo 1930 - Anno VIII

Il prefetto: LEONE LEONE.

(4197)

N. 388 S.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Sopranich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Sopranich Antonio, figlio del fu Ferdinando e di Adele Fedrigo, nato a Lussingrande il 17 gennaio 1883, e abitante a Pisino, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Soprani ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Erminia Becker di Carlo e di Antonia Martinolich nata a Lussinpiccolo il 4 maggio 1891.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 22 marzo 1930 - Anno VIII

Il prefetto: LEONE LEONE.

(4181)

N. 416 P.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Petranich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana:

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Petranich Alessandro, figlio del fu Antonio e di Luigia Voltolina, nato a Cherso il 20 febbraio 1880, e abitante a Lussinpiccolo, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Petrani ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Clotilde Sambo fu Rodolfo e di Emilia Marco, nata a Trieste il 4 febbraio 1894 e ai figli nati a Lussinpiccolo: Maria, il 3 settembre 1912; Antonio, il 23 gennaio 1922; Nereo, il 25 luglio 1924; Liliana, il 14 gennaio 1928; Nives, nata a Fiume il 28 settembre 1918.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 21 marzo 1930 - Anno VIII

Il prefetto: LEONE LEONE.

(4183)

N. 341 P.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Paolettich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome della signora Paolettich Annunziata ved. di Eugenio, figlia del fu Eugenio Borfecchia e della fu Anna Boga, nata a San Leo (Pesaro) il 21 agosto 1892, e abitante a Pola, via A. Diaz, n. 14, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Paoletti ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche ai figli nati a Parenzo; Daniele, il 23 febbraio 1912; Antonietta, il 9 giugno 1914.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 10 marzo 1930 - Anno VIII

Il prefetto: LEONE LEONE.

(4185)

N. 80 N.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che i cognomi « Nicolich-Carcich » sono di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

I cognomi della signora Nicolich Francesca ved. di Domenico, figlia di Giuseppe Carcich e di Giovanna Haglich, nata a Unie (Lussinpiccolo) il 13 settembre 1871, sono restituiti, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Niccoli » e « Carci » (Niccoli ved. Francesca nata Carci).
Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana di « Niccoli » anche ai figli nati a Unie: Lino, il 22 settembre 1894; Giuseppe, il 10 giugno 1900; Francesco, il 13 agosto 1905; Maria, il 15 gennaio 1907; Leone, l'8 settembre 1913.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 8 marzo 1930 - Anno VIII

Il prefetto: LEONE LEONE.

(4186)

N. 239 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Mattica » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Mattica Ferruccio, figlio del fu Giovanni Francesco e della fu Maria Veggian, nato a Umago il 30 dicembre 1908, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Matticchio ».

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 6 marzo 1930 - Anno VIII

Il prefetto: LEONE LEONE.

(4188)

N. 238 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Mattica » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Mattica Giovanni, figlio di Antonio e di Fosca Ottocian, nato a Gimino il 9 settembre 1900, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Matticchio ».
Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Madrussan Maria di Giuseppe e di Maria Maretich, nata a Gimino il 16 settembre 1907.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 6 marzo 1930 - Anno VIII

Il prefetto: LEONE LEONE.

(4189)

N. 213 L.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Lonzar » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Lonzar Alessandro figlio del fu Nazario e della fu Pecchiar Maria, nato a Capodistria il 9 aprile 1877, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Lonza ».
Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Sossich Antonia di Giuseppe e di Anna Pecchiar, nata a Capodistria il 9 aprile 1877, ed ai figli nati a Capodistria: Pietro, il 2 settembre 1911; Bruno, il 29 aprile 1912; Concetta, il 9 gennaio 1914; Guerrina, il 5 luglio 1916.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 8 marzo 1930 - Anno VIII

Il prefetto: LEONE LEONE.

(4213)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

N. 143.

Media dei cambi e delle rendite

del 3 luglio 1931 - Anno IX

Francia	74.77	Oro	368.56
Svizzera	370.06	Belgrado	33.75
Londra	92.913	Budapest (Pengo)	3.33
Olanda	7.687	Albania (Franco oro)	367.50
Spagna	184 —	Norvegia	5.112
Belgio	2.663	Russia (Cervonetz)	—
Berlino (Marco oro)	4.536	Svezia	5.122
Vienna (Schillinge)	2.685	Polonia (Sloty)	214 —
Praga	56.62	Danimarca	5.112
Romania	11.37	Rendita 3,50 %	72.55
Peso Argentino Oro	13.80	Rendita 3,50 % (1902)	66.75
Peso Argentino Carta	6.05	Rendita 3 % lordo	43 —
New York	19.101	Consolidato 5 %	81.65
Dollaro Canadese	19.03	Obblig. Venezie 3,50%	79.25

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Ratifiche di Atti internazionali.

Addì 25 giugno 1931, il Ministro di Ungheria in Roma ha proceduto al deposito delle ratifiche da parte del suo Governo della Convenzione di Roma del 2 giugno 1928 per la protezione delle opere letterarie ed artistiche.

Addì 27 giugno 1931 l'Ambasciator di Gran Bretagna in Roma ha proceduto al deposito delle ratifiche da parte del Governo del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, e del Dominion del Canadà, della Convenzione di Roma del 2 giugno 1928 per la protezione delle opere letterarie ed artistiche.

Si fa noto che in data 27 giugno 1931-IX, il Regio Governo ha notificato al Governo svizzero la propria ratifica alla Convenzione di Roma del 2 giugno 1928 per la protezione delle opere letterarie ed artistiche.

(5440)

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO

Cessazione di notaro dall'esercizio.

Agli effetti dell'art. 58, n. 2, della legge sul notariato 16 febbraio 1913, n. 89, si porta a conoscenza che, con R. decreto in data 18 giugno 1931, in corso di registrazione alla Corte dei conti, il notaro sig. Polcy Giuseppe, residente nel comune di Bolzano, distretto notarile di Bolzano, è stato dispensato dall'ufficio per limite di età, in applicazione degli articoli 7 della legge 6 agosto 1926, n. 1365, e 37 a 39 del R. decreto 14 novembre 1926, n. 1953.

Roma, addì 30 giugno 1931 - Anno IX

p. *Il Ministro*: TUFAROLI.

(5412)

CONCORSI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO

Varianti ai concorsi banditi per 154 posti di volontario nelle cancellerie e segreterie giudiziarie e per 108 posti di volontario aiutante di cancelleria.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GIUSTIZIA E GLI AFFARI DI CULTO

Visti i decreti Ministeriali 10 maggio 1931-IX che indicono un concorso per 154 posti di volontario nelle cancellerie e segreterie giudiziarie e un altro concorso per 108 posti di volontario aiutante di cancelleria;

Decreta:

Art. 1.

L'art. 2 del decreto Ministeriale 10 maggio 1931, col quale fu bandito un concorso per esami nei ruoli di gruppo *B* delle cancellerie e segreterie giudiziarie, è sostituito dal seguente:

« Al detto concorso potrà partecipare:

« *a*) il personale che alla data del 18 dicembre 1930, appartenga a ruoli di gruppo *C* delle Amministrazioni dello Stato, comprese quelle aventi ordinamento autonomo, considerato nell'ordinamento gerarchico di cui al R decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni;

b) il personale che presti servizio, non interrotto per cause diverse dagli obblighi militari, almeno dal 31 dicembre 1928, presso le Amministrazioni statali, eccetto quella ferroviaria, in qualità di avventizio, diurnista, giornaliero, od altra non di ruolo, comunque denominata, esclusa quella di salariato, e che eserciti alla data del 18 dicembre 1930, le funzioni proprie del gruppo e del ruolo per il quale è bandito il presente concorso;

l'uno e l'altro indipendentemente da limiti di età, purchè in possesso, al 18 dicembre 1930, del titolo di studio prescritto dal comma *g*) del successivo articolo 3 ».

Art. 2.

Tanto pel concorso ai posti di volontario di cancelleria, come per quello ai posti di volontario aiutante, il termine per la presentazione delle istanze di ammissione è portato al 28 agosto 1931 e le date degli esami scritti sono così modificate:

12 e 13 novembre per i posti di volontario di cancelleria (gruppo *B*);

14 novembre per i posti di volontario aiutante (gruppo *C*).

Art. 3.

Per l'ammissione ad entrambi i predetti concorsi gli aspiranti che fanno parte del personale di ruolo delle Amministrazioni dello Stato, potranno limitarsi a produrre, oltre al titolo di studio, in quanto richiesto, soltanto il ritratto in fotografia autenticato come prescritto nei rispettivi bandi di concorso e la copia dello stato matricolare.

Roma, addì 16 giugno 1931 - Anno IX.

Il Ministro: ROCCO.

(5443)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*

ROSSI ENRICO, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.